DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1978

relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale

(78/546/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di direttiva presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che lo sviluppo della politica comune dei trasporti esige una migliore conoscenza dell'ampiezza e dell'evoluzione dei trasporti di merci su strada effettuati a mezzo di veicoli immatricolati nella Comunità ; che tali dati devono essere comparati a quelli concernenti gli altri modi di trasporto e riguardare sia i trasporti nazionali sia quelli internazionali ;

considerando che gli Stati membri raccolgono già, a intervalli annuali o pluriennali, dati statistici relativi ai trasporti di merci effettuati sul loro territorio ;

considerando che la direttiva 69/467/CEE (3) dispone la rilevazione statistica, su scala regionale, dei trasporti internazionali di merci su strada ; che, dalla relazione presentata dalla Commissione al Consiglio il 27 giugno 1974, concernente l'applicazione di tale direttiva, risulta che vari Stati membri non possono raccogliere i dati richiesti a meno di introdurre formalità supplementari alle frontiere ; che occore permettere a detti Stati membri di rinunciare alla rilevazione statistica da effettuare all'atto del passaggio delle frontiere come è implicitamente previsto dalla suddetta direttiva ;

considerando che è opportuno di conseguenza modificare il sistema previsto dalla direttiva 69/467/CEE ;

considerando che occorre prevedere la possibilità di apportare alla presente direttiva, dopo un periodo di opportuna durata, le modifiche che si rivelassero necessarie in funzione dell'esperienza maturata, in particolare per quanto concerne la rilevazione dei principali flussi di merci tra le regioni della Comunità nel traffico internazionale e per quanto concerne l'abbandono di eventuali rilevazioni statistiche ancora esistenti all'atto del passaggio delle frontiere all'interno della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai trasporti di merci su strada effettuati a mezzo di veicoli immatricolati in uno Stato membro :

a) sul territorio di detto Stato membro (denominati in appresso « trasporti nazionali ») ;

b) tra detto Stato membro ad un altro Stato membro o un paese terzo (denominati in appresso « trasporti internazionali »).

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva s'intende per :

a) trasporto di merci su strada : qualsiasi spostamento di merci effettuato a mezzo di un veicolo utilitario ;

b) veicolo utilitario : qualsiasi veicolo isolato o insieme di veicoli accoppiati, quali un autocarro con o senza rimorchio, un trattore con rimorchio o semirimorchio ;

c) immatricolato : il fatto di essere iscritto in un registro dei veicoli utilitari tenuto da un ente ufficiale, indipendentemente dal fatto che a tale iscrizione corrisponda o meno la consegna di una targa d'immatricolazione.

2. La presente direttiva non si applica ai trasporti di merci su strada effettuati a mezzo di :

a) veicoli utilitari il cui peso o le cui dimensioni eccedano i limiti normalmente ammessi ;

(1) GU n. C 108 dell'8. 5. 1978, pag. 56.
(2) Parere reso il 30 marzo 1978 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 323 del 24. 12. 1969, pag. 7.

b) veicoli utilitari agricoli, veicoli militari e veicoli appartenenti ad amministrazioni e servizi pubblici, ad esclusione di quelli delle aziende ferroviarie.

3. Ogni Stato membro ha inoltre facoltà di escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva i veicoli il cui carico utile o il cui peso totale a pieno carico autorizzato sia inferiore ad un certo limite. Tale limite non può essere superiore a 3,5 tonnellate di carico utile o a 6 tonnellate di peso totale a pieno carico autorizzato.

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro rileva i dati statistici annuali sui trasporti di cui all'articolo 1, effettuati dai veicoli immatricolati nel suo territorio.

2. I dati statistici annuali sono ripartiti come segue :

a) per i trasporti nazionali, espressi in tonnellate e in tonnellate-chilometro :
   — in trasporti per conto proprio e trasporti per conto terzi ;
   — secondo i 24 gruppi di merci riportati nell'allegato I ;
   — secono le classi di percorrenza da 0 a 49, da 50 a 149, da 150 a 499 e da 500 chilometri e più ;
   — secondo le regioni di carico e scarico riportate nell'allegato II ;

b) per i trasporti internazionali, espressi in tonnellate e in tonnellate-chilometro :
   — in trasporti per conto proprio e trasporti per conto terzi ;
   — secono i 24 gruppi di merci riportati nell'allegato I ;
   — secondo i paesi di carico e scarico riportati nell'allegato III.

3. Per il calcolo o la stima delle tonnellate-chilometro effettuate, la distanza percorsa dal veicolo su un altro mezzo di trasporto non è presa in considerazione.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati statistici di cui al presente articolo tramite delle tabelle conformi ai modelli da A 1 ad A 4 e B che figurano nell'allegato IV.

Articolo 4

Nel determinare il metodo da utilizzare per la rilevazione dei dati statistici relativi ai trasporti internazionali, gli Stati membri tengono conto della necessità di semplificare al massimo le formalità afferenti agli scambi di merci all'interno della Comunità e in particolare quelle da soddisfare all'atto del passaggio delle frontiere tra Stati membri.

Articolo 5

1. I dati statistici di cui alla presente direttiva sono rilevati per la prima volta per il 1979.

2. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, entro la fine dell'anno successivo all'anno di riferimento, le tabelle elaborate conformemente all'articolo 3.

3. Tenuto conto dell'articolo 7, la Commissione comunica al più presto agli Stati membri i risultati delle indagini e qualsiasi altra informazione idonea essa possegga.

Articolo 6

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, al più tardi al momento della comunicazione dei primi risultati, una relazione dettagliata sui metodi di rilevazione impiegati.

2. Nel determinare i propri metodi di rilevazione, gli Stati membri prendono le misure necessarie per ottenere risultati d'indagine sufficienti per quanto riguarda il totale dei quantitativi trasportati sia in trasporti nazionali, sia in trasporti internazionali. Essi comunicano alla Commissione annualmente dati sulla percentuale delle mancate risposte e, sotto forma di scarto tipo o di intervallo di confidenza, sull'attendibilità dei risultati riguardanti, da un lato, i trasporti tra regioni nazionali di cui all'allegato II e, dall'altro, i trasporti tra il loro territorio e quello di ciascuno degli altri Stati membri. Le comunicano inoltre dati sul metodo utilizzato per il calcolo delle prestazioni espresse in tonnellate-chilometro.

Articolo 7

Ogni anno la Commissione esamina, con la collaborazione del comitato di coordinamento delle statistiche dei trasporti funzionante presso l'Istituto statistico delle Comunità europee, le tabelle e le relazioni trasmesse dagli Stati membri a norma degli articoli 5 e 6, per accertarsi che i metodi applicati forniscano risultati comparabili e per determinare secondo quale modalità e a quale livello di dettaglio i dati forniti dagli Stati membri possono essere resi pubblici.

Articolo 8

Entro il 1° gennaio 1983, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'esperienza maturata nell'ambito dell'applicazione della presente direttiva e proporrà le eventuali modifiche necessarie, alla luce dei risultati ottenuti, in particolare per evitare che gli

scambi di merci tra Stati membri siano sistematicamente subordinati all'espletamento di formalità specifiche ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri fruiscono, per i primi tre anni di realizzazione delle indagini statistiche di cui alla presente direttiva, di un concorso finanziario della Comunità per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1979.

2. A decorrere dall'entrata in vigore in uno Stato membro delle misure di cui al paragrafo 1, la direttiva 69/467/CEE non è più applicabile a detto Stato.

3. La direttiva 69/467/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. OLESEN

ALLEGATO I

GRUPPI DI MERCI

Gruppi di merci	Capitolo della NST/R (1)	Gruppi della NST/R (1)	Descrizione
1	0	01	Cereali
2		02, 03	Patate, altri legumi freschi o congelati e frutti freschi
3		00, 06	Animali vivi, barbabietole da zucchero
4		05	Legno e sughero
5		04, 09	Materie tessili e cascami, altre materie prime di origine animale o vegetale
6	1	11, 12, 13, 14, 16, 17	Derrate alimentari e foraggere
7		18	Oleaginosi
8	2	21, 22, 23	Combustibili minerali solidi
9	3	31	Petrolio greggio
10		32, 33, 34	Prodotti petroliferi
11	4	41, 46	Minerali di ferro, rottami e polveri d'altoforno
12		45	Altri minerali e cascami non ferrosi
13	5	51, 52, 53, 54, 55, 56	Prodotti metallurgici
14	6	64, 69	Cementi, calci, materiali da costruzione manufatturati
15		61, 62, 63, 65	Minerali greggi o manufatti
16	7	71, 72	Concimi naturali e manufatti
17	8	83	Prodotti carbochimici, catrami
18		81, 82, 89	Prodotti chimici, ad esclusione dei prodotti carbochimici o dei catrami
19		84	Cellulosa e avanzi
20	9	91, 92, 93	Veicoli e materiale da trasporto, macchine, motori anche smontati e parti
21		94	Articoli metallici
22		95	Vetro, vetreria, prodotti della ceramica
23		96, 97	Cuoio, tessili, abbigliamento, articoli manufatti diversi
24		99	Articoli diversi

(1) Pubblicazione dell'Istituto statistico delle Comunità europee, edizione 1968.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE REGIONI

Belgio

Vlaams gebied, eccetto Antwerpen
Antwerpen
Région wallonne
Région bruxelloise/Brussels gebied

Danimarca

Danmark

Repubblica federale di Germania

Schleswig-Holstein
Hamburg
Nordostteil von Niedersachsen
Westteil von Niedersachsen
Südostteil von Niedersachsen
Bremen (Land)
Nordteil von Nordrhein-Westfalen
Ruhrgebiet
Südwestteil von Nordrhein-Westfalen
Ostteil von Nordrhein-Westfalen (Sieger-Sauerland und Ostteil von Westfalen)
Nordteil von Hessen
Südteil von Hessen
Nordteil von Rheinland-Pfalz
Südteil von Rheinland-Pfalz
Nordbaden
Südbaden
Württemberg
Nordbayern (Franken)
Ostbayern (Oberpfalz und Niederbayern)
Südbayern (Schwaben und Oberbayern)
Saarland
Berlin (West)

Francia

Ile de France
Champagne-Ardennes
Picardie
Haute-Normandie
Centre
Basse-Normandie
Bourgogne
Nord-Pas-de-Calais
Lorraine
Alsace
Franche-Comté
Pays de la Loire
Bretagne
Poitou-Charentes
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Limousin
Rhône-Alpes
Auvergne
Languedoc-Roussillon
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Corse

Irlanda

Ireland

Italia

Piemonte
Valle d'Aosta
Liguria
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Campania
Abruzzi
Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

Lussemburgo

Luxembourg

Paesi Bassi

Noord
West, eccetto Rijmond e IJmond
Rijmond
IJmond
Zuidwest
Zuid
Oost

Regno Unito

North
Yorkshire and Humberside
East Midlands
East Anglia
South East
South West
West Midlands
North West
Wales
Scotland

Northern Ireland

ALLEGATO III

ELENCO DEI PAESI

Belgio
Danimarca
Repubblica federale di Germania
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito

Svizzera
Austria
Iugoslavia
Grecia
Turchia

Spagna
Portogallo

Norvegia
Svezia
Finlandia

Repubblica democratica tedesca
Cecoslovacchia

Altri paesi d'Europa

Paesi dell'Africa del Nord

Paesi del Vicino e Medio Oriente

Altri paesi

ALLEGATO IV

TABELLA A1

Trasporti nazionali secondo il genere di trasporto e la natura della merce

Natura della merce (gruppo)	Conto proprio		Conto terzi		Totale	
	t	tkm	t	tkm	t	tkm
1						
2						
3						
4						
ecc.						
24						
Totale						

TABELLA A2

Trasporti nazionali intra-regionali e inter-regionali

(tonnellate)

Regione di carico	Regione di scarico						
	01	02	03	.	.	.	Totale
01							
02							
.							
.							
.							
Totale							

TABELLA A3

Trasporti nazionali: carichi e scarichi nelle regioni secondo la natura della merce

(tonnellate)

Regioni	24 gruppi di merci								
	1	2	3	4	.	.	.	24	Totale

1. Merci scaricate provenienti da altre regioni

01									
02									
03									

2. Merci caricate destinate ad altre regioni

01									
02									
03									

3. Traffico intra-regionale

01									
02									
03									

TABELLA A4

Trasporti nazionali per classe di percorrenza e secondo la natura della merce

Classe di percorrenza	24 gruppi di merci (t)									tkm
	1	2	3	4	.	.	.	24	Totale	
a) *Conto proprio*										
0 — 49 km										
50 — 149 km										
150 — 499 km										
500 km e più										
Totale										
b) *Conto terzi*										
0 — 49 km										
50 — 149 km										
150 — 499 km										
500 km e più										
Totale										
c) *a) + b)*										
0 — 49 km										
50 — 149 km										
150 — 499 km										
500 km e più										
Totale										

TABELLA B

Trasporti internazionali secondo la natura della merce e la relazione di traffico servita

Tipo di trasporto (1)

	24 gruppi di merci (t)									tkm
	1	2	3	4	.	.	.	24	Totale	
1. Merci scaricate provenienti da:										
A. Totale Stati membri										
di cui 1.										
2.										
ecc.										
B. Totale paesi terzi										X
di cui 1.										
2.										
ecc.										
C. Totale (A + B)										
2. Merci caricate destinate a:										
A. Totale Stati membri										
di cui 1.										
2.										
ecc.										
B. Totale paesi terzi										X
di cui 1.										
2.										
ecc.										
C. Totale (A + B)										

(1) Da compilare separatamente per i trasporti per conto proprio e i trasporti per conto terzi.